

N. 3266-3239-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI)

(RELATORE CICCARDINI)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
MINISTRO AD INTERIM DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(COLOMBO EMILIO)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO  
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(PRETI)

DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MISASI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(LAURICELLA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(GAVA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO  
(FERRARI-AGGRADI)

*alla Presidenza il 2 aprile 1971*

Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1971,  
n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni  
dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in  
provincia di Viterbo

E SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA BELLA, MORVIDI, ASSANTE, BERLINGUER, CIANCA,  
CESARONI, COCCIA, D'ALESSIO, GIANNANTONI, LUBERTI,  
MASCHIELLA, PIETROBONO, POCETTI, TROMBADORI**

*Presentata il 24 marzo 1971*

Provvedimenti in favore delle popolazioni di Tuscania, Arlena di Castro e di altri centri del viterbese, nonché di Assisi, Valfabbrica, Bastia Umbra e Gubbio in provincia di Perugia, colpite dal terremoto del 6 febbraio 1971

*Presentata alla Presidenza il 7 maggio 1971*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge con il quale il Governo presenta la conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971, in provincia di Viterbo, va esaminato tenendo presente la particolare evenienza che si è creata con il movimento tellurico del 6 febbraio 1971.

Il terremoto ha avuto come suo epicentro Tuscania ed ha praticamente distrutto e danneggiato tutte le abitazioni all'interno delle mura medioevali oltre ad avere fatto ulteriori danni nella parte nuova e nei comuni cointerni.

Il moto sussultorio ha praticamente svuotato la città ed anche laddove le mura sono rimaste in piedi e le facciate non mostrano segni profondi di rovina, generalmente tutta la parte interna è distrutta.

Tuscania è una città particolarissima ricca di opere d'arte e di valori storici. Bisogna acconsentire all'unanime sentimento della popolazione che la vuole ricostruita laddove era e come era.

Ma anche quando questa città unica fosse interamente ricostruita, e lo fosse anche in tempo brevissimo, altri pericoli potrebbero trasformare questo monumento in una Pompei dei nostri tempi.

Infatti, la città vive in una zona che ha tutti i caratteri della neo-depressione: caratteri che sono spesso più gravi di quelli di una antica depressione. La mancanza di sviluppo industriale, il troppo relativo procedere delle attività agricole, la conseguente crisi dell'artigianato e del commercio minavano già nel profondo la salute di questa città che fa parte di quella zona indicata come « terza Italia », dove la profonda civiltà legata a periodi più floridi non nasconde più un male ormai grave.

Ci siamo domandati se in un organismo già profondamente minato dalla neo-depressione non sia fatale una catastrofe come quella del 6 febbraio 1971: se la stessa popolazione dispersa nei comuni vicini, a Viterbo, a Roma non subisca la dura necessità di trovare una collocazione ed un lavoro altrove, mentre la città viene ricostruita. Ci domandiamo se basta la ricostruzione e se essa sia sufficiente a ridare

vita all'attività di un centro commerciale ed artigianale al servizio dell'agricoltura, che era già profondamente in crisi.

Abbiamo quindi esaminato il decreto soprattutto da questo punto di vista. Ricostruire senza dare un incentivo umano, civile e sociale, significherebbe salvare un monumento, ma non una comunità. Per questo proponiamo alcune modifiche, che senza portare eccessivo aumento allo sforzo già considerevole che lo Stato fa, pure tuttavia sono necessarie per rendere operante il progetto di ricostruzione.

Il titolo primo, composto di tre articoli, prevede giustamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nonché la sospensione delle scadenze dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva. La Commissione propone di ammettere alla provvidenza il comune di Arlena di Castro, assai vicino a Tuscania e molto colpito dal terremoto, per ragioni di equità. L'articolo 4 elenca una serie di provvidenze, di larghi interventi per la ricostruzione, la redazione dei piani, il consolidamento dell'abitato, la costruzione di alloggi, la concessione di contributi per la ricostruzione, gli studi e le indennità per l'espropriazione.

Giustamente, si prevede che la ricostruzione può essere effettuata anche in sedi più adatte e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti oltre che miglioramenti tecnici ritenuti necessari.

All'articolo 4 la Commissione propone di sopprimere la parola « comunali » al punto a) dopo il dettato « di strade e piazze » per poter includere anche le strade provinciali, affinché sia ammesso alla ricostruzione a spesa dello Stato il ponte sulla Marta che fa parte della strada provinciale. Si propone altresì di ammettere, con il punto h-bis) alla ricostruzione e riparazione le case degli Istituti case popolari, GESCAL, INA-Casa e per lavoratori agricoli.

Il relatore raccomanda vivamente al Governo di venire incontro con autonomi stanziamenti a quattro progetti non compresi nei piani di ricostruzione e di ripristino, ma necessari alla sopravvivenza di Tuscania più di qualche ricostruzione: vale a dire all'edificio per il nuovo ospedale, all'edificio per le scuole superiori, all'edificio per la caserma dei carabinieri, all'attrezzatura della zona industriale prevista dal piano regolatore.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 trattano degli interventi per la ricostruzione.

All'articolo 5 la Commissione propone che il piano di ricostruzione, redatto dal provve-

ditorato regionale alle opere pubbliche, sia anche adottato dal comune di Tuscania, per non accentrare completamente gli interventi a discapito dell'autonomia locale.

Si è voluto anche porre un termine di 150 giorni alla redazione di esso piano, per permettere ai cittadini, che devono presentare domanda per essere ammessi al contributo per la ricostruzione entro 180 giorni, di conoscerlo in tempo utile.

All'articolo 6 si sono elevati i limiti del numero di vani per essere ammessi alla percentuale superiore di contributo, tenendo conto della caratteristica delle antiche case di Tuscania.

Si è voluto che l'anticipo del contributo fosse per tutti elevato al 60 per cento per permettere agli aventi diritto di poter iniziare la ricostruzione.

All'articolo 7, che prevedeva la possibilità di cedere all'Istituto case popolari i diritti ai contributi per effettuare la ricostruzione è sembrato utile, per un concorso di forze maggiori, estendere questa possibilità agli enti locali (comune, provincia, regione o consorzi di enti suddetti) e agli enti autorizzati alla costruzione di edilizia popolare.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14, prevedono le procedure per il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare, per le espropriazioni, per l'intervento del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione, per la redazione dei piani urbanistici, per gli studi geologici.

All'articolo 15 la Commissione ha voluto precisare che alla redazione dei piani e agli studi sia destinata una somma non superiore al 5 per cento dello stanziamento previsto di lire 11.000 milioni.

La Commissione esprime il dubbio che lo stanziamento sia sufficiente a tutte le necessità e agli adempimenti previsti dal decreto, ma aderendo al desiderio del Governo di non modificare i termini della spesa, ritiene che lo stanziamento possa essere sufficiente a mettere in moto la massa dei provvedimenti e a portare a termine la più parte. Raccomanda perciò al Governo di tenersi pronto ad eventuali nuovi stanziamenti se questi, alla verifica pratica, si rivelassero insufficienti per portare a termine il programma previsto.

Analoghe considerazioni valgono per l'articolo 17 che prevede lo stanziamento di 840 milioni per il ripristino del patrimonio artistico.

Gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, prevedono alla esecuzione di un programma di costruzioni di case per i lavoratori.

Si auspica dalla Commissione che alle procedure straordinarie previste corrispondano tempi veramente straordinari nella esecuzione (straordinari per la brevità e non per le lungaggini): si ha fiducia che questo avvenga sotto la spinta dinamica del ministro del lavoro.

Le provvidenze per i lavoratori di cui tratta l'articolo 25, sono analoghe a quelle di altri provvedimenti che hanno seguito le diverse calamità. La sospensione delle rate di contributi dovute è stata però spostata al dicembre 1971.

Lo stesso apprezzamento vale per gli articoli 26 e 27 riguardanti il contributo a fondo perduto per le imprese e il credito agevolato.

La Commissione ha voluto però elevare a venticinque il massimo degli addetti consentito alle aziende per usufruire del contributo ed ha voluto spostare al 30 giugno il termine utile per la domanda del credito.

Ha inoltre ammesso al contributo le imprese di Tessennano.

I comuni saranno risarciti dalle minori entrate dovute agli sgravi mediante l'articolo 28.

Gli articoli 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, riguardano una serie completa di sgravi fiscali.

Ad essi la Commissione ha voluto aggiungere un incentivo alla ripresa economica esentando le imprese di Tuscania e di Arlena, per cinque anni da ogni tributo diretto sul reddito.

Si è altresì aggiunta la norma che le spese di parte corrente non impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

La Commissione avrebbe voluto introdurre altre facilitazioni se le possibilità di bilancio lo avessero consentito.

Ma una raccomandazione insistente essa fa al Governo. Sarebbe inutile ricostruire Tuscania, se la bella ed affascinante cittadina

medievale venisse spopolata dalla mancanza di lavoro e di iniziativa.

Già una volta la città subì questo destino: la vecchia città di origine etrusca, distrutta ai tempi di Carlo VIII, non fu più abitata e le sue bellissime chiese protoromaniche di San Pietro e di Santa Maria Maggiore si ergono nel vuoto di una cinta muraria senza abitanti, documento dei mali della guerra e della servitù nazionale. La Tuscania medievale, nata probabilmente da una tendopoli « provvisoria » di scampati, si chiamò fino ai giorni nostri Toscanella, quasi a ricordare nel diminutivo la nostalgia per una città, una patria perduta, che il presente, ancorché bello, non riusciva a far dimenticare.

Questa Commissione già due anni fa, approvò un ordine del giorno, accettato dal Governo, e per esso dall'allora ministro delle partecipazioni statali onorevole Bo, perché alcuni investimenti del suo settore fossero destinati all'alto Lazio, zona civilissima su cui incombe lo spettro della recessione.

Quale occasione dunque, per tener fede a quell'impegno, migliore di questa! Il Ministero delle partecipazioni statali potrebbe destinare a Tuscania una iniziativa che assicuri lavoro ed occupazione.

Essa sarebbe un fattore morale, psicologico, economico di ripresa più urgente della stessa ricostruzione. Il ministro Piccoli, così sensibile agli aspetti più profondi e spesso coperti di nobile pudore della crisi di una comunità unica, si muoverà, ne siamo certi, secondo i desideri della Commissione.

Mi sia permesso qui ricordare brevemente, senza retorica, il sacrificio della popolazione di Tuscania, il suo coraggioso comportamento, la civilissima e democratica maturità dei suoi cittadini, da indicare ad esempio a comunità più fortunate.

CICCARDINI. *Relatore.*

ALLEGATO

PARERI ESPRESSI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI, INVESTITE DELL'ESAME  
CONSULTIVO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3266

## PARERE DELLA IV COMMISSIONE

La IV Commissione giustizia, in data 28 aprile 1971, ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione esprime parere favorevole, osservando peraltro:

1) al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge, le parole " in forma pubblica amministrativa " vanno soppresse, o sostituite con altra formulazione che, pur imponendo l'atto pubblico, consenta la stipula anche attraverso forma non amministrativa;

2) all'articolo 10 del decreto-legge, le parole " per conto del comune di Tuscania " vanno sostituite con le parole " in nome e per conto del comune di Tuscania " rendendo in

tal modo evidente che si tratta di delega con rappresentanza;

3) all'articolo 19 del decreto-legge, la espressione " derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni " appare troppo ampia e imprecisa;

4) all'articolo 20 del decreto-legge, il legislatore sembra voglia stabilire che, in presenza di strumenti urbanistici *anche* soltanto adottati, si può procedere all'espropriazione, in deroga alla procedura prevista dalla legge urbanistica: ma la dizione usata non appare congrua e andrebbe sostituita con una formulazione più chiara ».

## PARERE DELLA XII COMMISSIONE

La XII Commissione industria, in data 28 aprile 1971, ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione esprime parere favorevole, all'unanimità, con le considerazioni che seguono.

La Commissione ritiene necessario un esame, da parte della Commissione competente del Parlamento, di tutte le situazioni ancora in essere relative ad analoghi, precedenti even-

ti calamitosi, al fine di una valutazione globale dei problemi ancora insoluti e di stabilire quanto e come si deve e si può ancora fare a favore delle popolazioni e delle attività economiche colpite.

La Commissione raccomanda, inoltre, la massima accelerazione nella attuazione del provvedimento, evitando ritardi e intralci burocratici verificatisi in casi precedenti ».

## PARERE DELLA XIII COMMISSIONE

La XIII Commissione lavoro, in data 30 aprile 1971, ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) raccomanda l'estensione dei benefici ad altre località del viterbese colpite dal terremoto lo stesso giorno;

2) raccomanda l'estensione ai comuni di Assisi, Gubbio e Bastia Umbra, colpiti dallo

stesso sisma che ha distrutto Tuscania, nonché di includere Norcia, danneggiata dal terremoto del 2 aprile 1971;

3) rileva l'opportunità di estendere la sospensione dei termini di cui all'articolo 25 del decreto-legge a tutto il dicembre 1971;

4) manifesta riserve sul fatto che alla costruzione di nuovi alloggi si provveda autorizzando un prelievo di fondi della GESCAL, mentre occorre un apposito stanziamento ».

DISEGNO DI LEGGE  
DEL MINISTERO

N. 3266

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo.

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, al primo comma, le parole: nel comune di Tuscania, colpito, sono sostituite con le parole: nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, colpiti.*

*All'articolo 4, al primo comma, lettera a), è soppressa la parola: comunali; ed è aggiunta la lettera: h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli, costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.*

*All'articolo 5, al terzo comma, sono aggiunte le parole: entro 150 giorni dalla conversione in legge del presente decreto;*

*il quarto comma è sostituito dal seguente: « Il provveditore regionale alle opere pubbliche per il Lazio trasmette il piano al comune di Tuscania, il quale, entro quindici giorni, lo adotta e, il giorno successivo al provvedimento di adozione, provvede alla sua pubblicazione per dieci giorni consecutivi, entro i quali possono essere presentate osservazioni ed opposizioni da parte di enti e di privati interessati ».*

*All'articolo 6, al primo comma, alla lettera a), la parola: tre è sostituita con la parola: quattro; alla lettera b), sono soppresse le parole: quattro o.*

*il sesto comma è sostituito dal seguente: « Il provveditorato regionale alle opere pubbliche può corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni in misura pari al 60 per cento del contributo agli stessi spettante ».*

*L'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

*« L'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo, gli enti locali competenti e gli enti*

autorizzati alla costruzione di edilizia popolare e sovvenzionata possono sostituirsi, nella progettazione, costruzione e riparazione delle abitazioni, ai proprietari che ne facciano richiesta, previa cessione dei diritti ad essi spettanti a norma del precedente articolo 6.

A tal fine gli enti suddetti ed i proprietari stipulano apposita convenzione ».

*All'articolo 10, al primo comma, dopo le parole: sono espropriate sono aggiunte le parole: in nome e.*

*All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma: « La spesa derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 non potrà superare il 5 per cento dello stanziamento globale previsto dal comma precedente.*

*All'articolo 25, al secondo comma, primo alinea, le parole: agosto 1971 sono sostituite con le parole: dicembre 1971.*

*All'articolo 26, al primo comma, le parole: venti dipendenti sono sostituite con le parole: venticinque dipendenti; e le parole: dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono sostituite con le parole: dei comuni di Tuscania, di Arlena di Castro e di Tessennano.*

*All'articolo 27, al primo comma, sono soppresse le parole: colpiti dal terremoto del febbraio 1971;*

*al secondo comma le parole: 31 maggio 1971 sono sostituite con le parole: 30 giugno 1971.*

*Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente articolo 29-bis:*

« Le imprese artigiane, le piccole e medie imprese industriali, le imprese commerciali, turistiche e alberghiere, esercenti la loro attività nei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, sono esenti, per cinque anni a partire dal 1971, da ogni tributo diretto sul reddito.

L'esenzione deve essere richiesta, con apposita istanza, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto ».

*Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente articolo 37-bis:*

« Le spese di parte corrente autorizzate dalla presente legge e non impegnate nell'anno di rispettiva competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo ».

## PROPOSTA DI LEGGE

N. 3239

### ART. 1.

In dipendenza del terremoto verificatosi il 6 febbraio 1971 in provincia di Viterbo che ha colpito i comuni di Tuscania e Arlena di Castro, è sospeso per la generalità degli abitanti dei comuni predetti, dal 6 febbraio 1971 al 6 febbraio 1972, il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azioni od eccezione.

Per lo stesso periodo è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati, emessi prima del 6 febbraio 1971 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere nel periodo di cui al precedente comma, nonché il pagamento di canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il predetto periodo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni su indicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.

### ART. 2.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui al precedente articolo 1, la vendita o l'assegnazione di beni pignorati non potrà essere disposta, e se disposta sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

### ART. 3.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni di cui al

precedente articolo 1 dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari compresi nella sospensione dei termini di scadenza.

Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

#### ART. 4.

La sospensione dei termini di cui all'articolo 1, per la generalità degli abitanti dei comuni ivi indicati, ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini siano scaduti o scadano nel periodo indicato dallo stesso articolo.

#### ART. 5.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare nei comuni indicati all'articolo 1 la sospensione della riscossione fino al 18 febbraio 1972 dell'imposta e sovraimposta sui terreni, dell'imposta sul reddito agrario, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta comunale sulle industrie e commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sull'industria e i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta sugli incrementi dei valori per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in tesoreria, nonché di tutte le addizionali dei predetti tributi.

I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati all'articolo 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 30 giugno 1971, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purché la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

Per le società cooperative e loro consorzi iscritti rispettivamente nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione la percentuale suddetta è ridotta al 50 per cento.

La sospensione della riscossione per il comune di Tuscania è disposta per la generalità dei contribuenti; per il comune di Arlena di Castro la sospensione verrà disposta dai com-

petenti uffici finanziari a domanda, corredata della certificazione del sindaco o del genio civile che attesti la qualifica di sinistrato dal terremoto del 6 febbraio 1971, agli uffici predetti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La domanda di cui al precedente comma è esente dall'imposta sul bollo.

**ART. 6.**

Indipendentemente dall'applicazione dello articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per gli anni 1971 e 1972, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovraimposte nonché dell'imposta sul reddito agrario.

**ART. 7.**

Nei comuni indicati all'articolo 1 è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini nei casi in cui la scadenza di questi sia coincisa con la data del terremoto o sia avvenuta nei trenta giorni successivi, e sempre che la prestazione per la registrazione avvenga entro la data di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**ART. 8.**

Il competente ufficio distrettuale delle imposte dirette provvede, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in suo possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio con decorrenza 1° febbraio 1971 dell'imposta sul reddito dei fabbricati nel comune di Tuscania ove la sospensione è stabilita per la generalità degli abitanti. Per il comune di Arlena di Castro, lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

Il competente ufficio tecnico erariale provvederà su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o di propria iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

Le domande previste nella presente legge e gli eventuali ricorsi contro le reiezioni sono esenti dall'imposta di bollo.

## ART. 9.

Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma dei precedenti articoli, l'ufficio delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1971 e 1972, provvede ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative al periodo di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati all'articolo 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1971 e 1972 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo della imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1970.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1971, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente articolo 5 al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'intero anno 1971 e 1972.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

## ART. 10.

Le imprese che hanno avuto perdite per danneggiamenti o distruzioni verificatesi nei comuni di cui all'articolo 1 in conseguenza del terremoto, possono avvalersi del disposto di cui all'articolo 112 del testo unico sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ancorché non costituite sotto forma di società di capitali o comunque non tassabili in base al bilancio secondo i criteri di determinazione enunciati all'articolo 99 del citato testo unico.

Per i soggetti tassabili in base al bilancio in forza dell'articolo 104 dello stesso testo unico, non si applica la condizione di cui al secondo comma dell'articolo 112 del testo unico sopra richiamato.

Per la determinazione delle perdite di esercizio l'ufficio distrettuale si avvale delle informative degli organi della guardia di fi-

nanza, di perizie degli uffici tecnici erariali, degli elementi dedotti da dirette verifiche o dalle probanti documentazioni prodotte dai soggetti interessati.

ART. 11.

Nei comuni indicati all'articolo 1 si applicano le agevolazioni previste all'articolo 29 primo e secondo comma della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nel testo sostituito dallo articolo 31 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Sono esenti dall'imposta generale sull'entrata e dalle relative addizionali i corrispettivi degli appalti delle opere e dell'acquisto dei materiali relativi alla ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto nonché le costruzioni che andranno a realizzarsi nei comuni di cui all'articolo 1 per tutte le opere previste dalla presente legge.

ART. 12.

La riscossione delle imposte e tasse, nonché delle sovraimposte ed addizionali sospesa a norma dei precedenti articoli che risultino dovute dai contribuenti, sarà effettuata a partire dalla scadenza del febbraio 1972 in diciotto rate.

ART. 13.

Le erogazioni in danaro o in natura effettuate in favore dei comuni di cui al precedente articolo 1, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale dell'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'IGE, e dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare sulle società.

Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

I materiali edilizi impiegati per la ricostruzione e la riparazione di opere distrutte o danneggiate dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, nonché i materiali edilizi impiegati per opere nuove destinate all'uso dei terremotati, sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

ART. 14.

Ai comuni di cui all'articolo 1 e all'amministrazione provinciale di Viterbo è concesso un contributo dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in

parte, in conseguenza dell'applicazione della presente legge, sia da diminuzione di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione o a danneggiamenti di beni provocati dal terremoto.

La misura del contributo è determinata in base alle entrate accertate nel 1970 per i tributi riscuotibili mediante ruolo e in base al gettito dell'anno 1969, aumentato dell'incremento medio verificatosi nell'ultimo biennio per le imposte di consumo.

La concessione dei contributi previsti nel presente articolo, è disposta con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla ricezione presso il Ministero dell'interno stesso della deliberazione dei consigli comunali di cui all'articolo 1 e dall'amministrazione provinciale di Viterbo, sottoposta alla approvazione dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

I comuni e la provincia di cui al primo comma del presente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai limiti stabiliti dai contratti con le tesorerie, a richiedere anticipazioni di cassa in relazione ai minori introiti derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tali anticipazioni potranno servire per il pagamento di spese correnti e per i ratei dei mutui scadenti nel 1971, 1972 e 1973.

Gli interessi su tali anticipazioni sono a carico dello Stato.

Per far fronte agli oneri derivanti alla applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 550 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 1972.

#### ART. 15.

Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi delle vigenti leggi sulle calamità pubbliche a seguito del terremoto verificatosi il 6 febbraio 1971 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi e 100 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972.

Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvede il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche in base alle norme del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1969, n. 7, entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

ART. 16.

Per l'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade provinciali, dei ponti e dei viadotti, da effettuarsi a cura delle amministrazioni provinciali è autorizzata la spesa di lire 75 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 per essere assegnate alle predette amministrazioni provinciali interessate.

Per la esecuzione dei lavori di cui al presente articolo da parte dell'amministrazione provinciale di Viterbo è autorizzato il sistema della economia.

ART. 17.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi e 400 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 2 miliardi e 200 milioni per l'anno finanziario 1973, per provvedere, in conseguenza del terremoto verificatosi il 6 febbraio 1971 nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) alla ricostruzione e ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di edifici scolastici e scuole materne, di case comunali, di alloggi di proprietà comunali, di strade interne ed esterne di proprietà comunale;

b) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo case popolari, degli alloggi GESCAL costruiti in esecuzione del piano decennale previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, ovvero dei piani settennali predisposti dall'ex gestione INA-Casa, in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, delle abitazioni per lavoratori agricoli costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, ancorché si tratti di alloggi già riscattati dagli assegnatari o in corso di riscatto, ovvero assegnati in proprietà con ipoteca legale od a riscatto con patto di futura vendita;

c) per la ricostruzione dell'edificio già sede dell'ex ospedale di Tuscania, degli edifici di culto e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di enti morali;

d) alla riparazione o ricostruzione, a totale carico dello Stato, di fabbricati urbani di proprietà privata o di cooperative di qualsiasi natura e destinazione con precedenza per quelli destinati ad uso di abitazioni.

Il ripristino delle opere da realizzare a spese dello Stato può essere effettuato in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti qualora sia necessario far corrispondere le opere stesse ad esigenze geologiche o della tecnica moderna, del riassetto territoriale e della programmazione economica.

**ART. 18.**

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 500 milioni per l'anno finanziario 1973 da impiegarsi per la ricostruzione e il restauro degli edifici e delle opere d'arte danneggiate dal terremoto del 6 febbraio 1971.

**ART. 19.**

Ai lavori da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17 provvede il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio può delegare l'esecuzione dei lavori di competenza ai comuni di cui all'articolo 1 e all'amministrazione provinciale di Viterbo, quando questi ne facciano richiesta entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Gli uffici del genio civile esercitano, in tali casi, la vigilanza sull'esecuzione delle opere. Al pagamento dei certificati di acconto, nonché al collaudo ed alla liquidazione dei lavori dispone il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio.

L'approvazione dei progetti esecutivi e degli stati di avanzamento ai fini della liquidazione degli acconti, nonché il collaudo finale dei lavori relativi alla presente legge da parte degli organi ministeriali e l'espressione dei pareri da parte dei medesimi, ivi compresa la sovrintendenza alle antichità e belle arti, devono avvenire non oltre i venti giorni dalla consegna degli elaborati.

Trascorso il termine di cui al comma precedente gli elaborati stessi s'intendono approvati a tutti gli effetti di legge.

**ART. 20.**

Le domande per le riparazioni e ricostruzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 17, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione

da bollo ai competenti uffici del genio civile entro il termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono chiedere di essere ammessi al godimento delle agevolazioni previste all'articolo 17 lettera d) anche i soggetti che abbiano iniziato od eseguito il ripristino degli immobili di loro proprietà prima dell'intervento statale.

La concessione del finanziamento è subordinata alla condizione che il competente ufficio del genio civile abbia accertato l'entità del danno prima del completamento dei lavori e che questi corrispondano all'accertamento effettuato.

I Provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo accertamento, da parte dell'ufficio del genio civile della natura e dell'entità dei beni immobili, possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta anticipazioni sulla somma dovuta per la riparazione o la ricostruzione, pari al 50 per cento quando la spesa occorrente non supera i cinque milioni e del 70 per cento ove la spesa occorrente sia inferiore a tale somma.

#### ART. 21.

Il ripristino delle opere idrauliche classificate e non classificate, può essere eseguito anche nei tratti ricadenti nel territorio di comuni diversi da quelli indicati all'articolo 1, quando ciò si renda necessario per assicurare la funzionalità delle opere.

#### ART. 22.

I lavori da eseguirsi in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

#### ART. 23.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo, che sarà iscritto nello stato di previsione nella spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1971 e lire 500 milioni per l'anno finanziario 1972, per provvedere ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per gli enti comunali di assistenza: lire 200 milioni;

b) contributi e sovvenzioni ai comuni per provvidenze destinate a soddisfare le esigenze delle famiglie rimaste senza tetto: lire 800 milioni.

## ART. 24.

Nei comuni indicati all'articolo 1 sono estese, in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 15, 15-bis, 15-ter, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 6.

Ai fini della presente legge:

la sospensione di cui al primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge s'intende riferito alle rate scadenti sino al 31 dicembre 1971 e la riscossione di cui al secondo comma dello stesso articolo 18 avverrà in dodici rate a partire dall'anno 1972;

l'esonero di cui all'articolo 19 dello stesso decreto-legge s'intende riferito alle rate scadenti fino al 31 dicembre 1971 ed il termine di presentazione delle domande di cui al successivo articolo 20 del medesimo decreto-legge s'intende sostituito con quello del 30 giugno 1971.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite della spesa di lire 400 milioni.

Delta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a partire dall'anno finanziario 1972, in ragione di 100 milioni l'anno.

## ART. 25.

Ai capi famiglia colpiti dal terremoto del 6 febbraio 1971 che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili o suppellettili e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1970 per un imponibile superiore a lire 1 milione e 500 mila può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1971.

Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in carta semplice, con la indicazione della entità o del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perdute, nonché della posizione, per il periodo d'imposta 1970 agli effetti dell'imposta complementare.

Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Viterbo sui fondi che saranno ad essa som-

ministrati con ordine di accreditamento commutabili in quiescenza di contabilità speciale intestata alla medesima nell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

ART. 26.

Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato nonché alle piccole industrie con un massimo di venti dipendenti danneggiate dal terremoto del 6 febbraio 1971, è corrisposto un contributo a fondo perduto, di lire 500 mila.

Per ottenere il contributo le imprese danneggiate debbono presentare domanda in carta semplice entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Viterbo, previo accertamento della veridicità delle domande, appone il visto sulla domanda stessa.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 100 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato richiamate all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1971.

ART. 27.

A favore delle imprese artigiane, commerciali ed industriali colpite dal terremoto ubicate nei territori di cui all'articolo 1, è autorizzato l'ulteriore apporto di 100 milioni, distribuiti negli anni 1972 al 1981, al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'istituto centrale per il credito a medio termine con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

ART. 28.

Ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane si provvede mediante il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi istituito presso la cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il fondo di cui al precedente comma è aumentato di lire 50 milioni; detto importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972 e seguenti in ragione di lire 5 milioni l'anno sino al 1981 compreso.

ART. 29.

Le spese di parte corrente autorizzate dalla presente legge non utilizzate negli anni previsti possono esserlo negli anni successivi.

ART. 30.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di cui all'articolo 1 che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972, 1973, sono ammessi, a domanda, a rinvio del servizio militare di leva, qualora chiedono di essere impiegati in un servizio civile della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione dei comuni di cui sopra.

Ai fini dell'applicazione di cui al comma precedente si applicano le norme di cui alla legge 30 novembre 1970, n. 953, per la dispensa dal servizio di leva dei giovani di taluni comuni della Valle del Belice.

ART. 31.

È autorizzata la spesa di lire 3 miliardi e 600 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1972, un miliardo per l'anno 1973, 1 miliardo per lo anno 1974 e 600 milioni per l'anno 1975, da utilizzarsi per l'acquisto delle aree necessarie, per la costruzione di alloggi e relative opere di urbanizzazione nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro, da assegnare in locazione o a riscatto con patto di futura vendita alle famiglie prive di abitazione in conseguenza del terremoto del 6 febbraio 1971.

La divisione della somma tra i due comuni è fatta tramite il genio civile di Viterbo, dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, d'intesa con le amministrazioni dei due comuni e tenuto conto delle proporzioni dei danni riportati alle abitazioni nei due centri.

L'assegnazione degli alloggi predetti sarà effettuata secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, integrando la commissione di cui all'articolo 10 del predetto decreto con quattro rappresentanti degli aventi diritto alla assegnazione, nominati dal consiglio comunale di cui due dalla minoranza.

ART. 32.

Il piano regolatore e i piani particolareggiati di esecuzione del comune di Tuscania e il piano di fabbricazione di Arlena di Castro, nonché i rispettivi regolamenti edilizi, in deroga alle procedure previste dalle leggi urbanistiche vigenti devono essere restituiti ai comuni, dagli organi ministeriali competenti che li hanno in esame per l'approvazione o il parere, con le eventuali modificazioni che tali organi avranno ritenuto necessario apportarvi, non oltre il termine perentorio di giorni venti dalla entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine gli elaborati non restituiti s'intenderanno approvati a tutti gli effetti di legge nella stesura deliberata dai rispettivi consigli comunali.

ART. 33.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche a favore dei danneggiati del terremoto del 6 febbraio 1971 per i danni verificatisi in altri comuni dal viterbese oltre quelli elencati all'articolo 1 e dei comuni di Assisi, Valfabbrica, Bastia Umbra e Gubbio in provincia di Perugia.

Ai fini dell'estensione gli interessati dovranno rivolgere domanda in carta semplice corredandola della documentazione comprovante l'entità del danno ricevuto.

ART. 34.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 14 miliardi e 75 milioni, si provvede con la riduzione di lire 1 miliardo e 300 milioni al capitolo 3123 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1971. La restante somma è da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro distribuita nei seguenti anni: 1972, lire 7 miliardi e 40 milioni; 1973, lire 3 miliardi e 815 milioni; 1974, lire 1 miliardo e 115 milioni; 1975, lire 715 milioni; 1976 e seguenti sino al 1981, lire 15 milioni per ciascun anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.